



COMUNE DI RIMINI

Prot. n.207435

Rimini, lì 01.10.2015

Oggetto: **Limitazioni alla circolazione dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini - periodo Ottobre 2015 - Marzo 2016.**

IL SINDACO

Premesso

- che il Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 2010 di recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche di questa Amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Visto

- che la Regione Emilia-Romagna ha adottato, in data 21 luglio 2014 con deliberazione di Giunta Regionale n.1180, il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) per il risanamento della qualità dell'aria;
- che fra le varie misure previste ai fini della tutela della qualità dell'aria, il Piano prevede l'applicazione, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, a partire dal mese di ottobre 2015, delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato;

Visto l'art.14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.1392 del 28.09.2015 con cui la regione Emilia-Romagna ha dato indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato, modificato la proposta di Piano adottata con DGR n.1180/2014 e disposizioni relative alle misure emergenziali;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto l'art.50 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni";

Per quanto sopra esposto

ORDINA

1 - La circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini nel periodo Ottobre 2015 - Marzo 2016 è assoggettata alle limitazioni definite dai punti 2 e seguenti del dispositivo del presente provvedimento;

2 - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:

- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1;

- autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione dei veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) Euro 3;

- ciclomotori e motocicli Euro 0;

3 – Divieto di circolazione stradale dinamica privata dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nelle seguenti domeniche (domeniche ecologiche):

- domenica 11 ottobre 2015 (seconda domenica del mese);

- domenica 8 novembre 2015 (seconda domenica del mese);

- domenica 10 gennaio 2016 (seconda domenica del mese);

- domenica 7 febbraio 2016;

- domenica 6 marzo 2016.

alle seguenti tipologie di veicoli:

- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1;

- autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione dei veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) Euro 3;

- ciclomotori e motocicli Euro 0;

4 – L'Area Urbana del Comune di Rimini in cui si applicano le limitazioni della circolazione è la seguente:

Zona urbana a mare della Strada Statale 16

Sono escluse/i:

◆ la Strada Statale 16;

◆ i seguenti tratti della viabilità urbana a confine:

- Viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;

- Via Cavalieri di Vittorio Veneto;

- Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all'incrocio con Via Tolemaide;

- Via Tolemaide;

◆ i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di ricovero e cura:

- Viale Losanna, Viale Parigi, Via Ambrosoli, Via Giordani, Via Melucci, Via Marradi, Viale Settembrini, Via Flaminia tratto dalla S.S.16 fino alla rotatoria con Viale Settembrini, Via Giuliani (ritorno Via Fada e Via Lagomaggio) Via Ugo Bassi, Via Roma, Via Dei Mille, Viale Matteotti, Via XIII Settembre, Via Popilia, Via Emilia;

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Via Caduti di Marzabotto);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro AUSA) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera – Via Euterpe);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Viale Valturio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio presso il parco Don Tonino Bello fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Beltramini – Via Baroni);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via G.Fantoni fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia Conca – Via G.Fantoni);

5 – Misure emergenziali.

a) In seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì (individuato quale giorno di controllo) in caso di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 per più di sette giorni consecutivi, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, è prevista, la limitazione della circolazione, con le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 4, nella domenica successiva al giorno di controllo;

b) qualora i superamenti di cui al punto a) perdurino per ulteriori sette giorni consecutivi nella stessa o in altra provincia, i provvedimenti di limitazione della circolazione, saranno estesi, con le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 4, nella domenica successiva, a tutte le aree urbane dei Comuni capoluogo, ed entreranno in vigore anche le ulteriori misure emergenziali, fino alla verifica del martedì successivo, quali:

- riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (ad esclusione degli ospedali, case di cura, scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive);

- divieto, nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, ecc) in sistemi di combustione del tipo a camino aperto;

- potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.

6 – Le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti sono sospese nei seguenti giorni festivi:

- mercoledì 14 ottobre 2015;
- domenica 1° novembre 2015;
- martedì 8 dicembre 2015;
- venerdì 25 dicembre 2015;
- venerdì 1° gennaio 2016;
- mercoledì 6 gennaio 2016;
- lunedì 28 marzo 2016.

7 – Tipologie di autoveicoli e di veicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologate a 4 o più posti;
- autoveicoli con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2 o 3 posti;
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli alimentati a Gas metano e GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada.

8 - Veicoli oggetto di deroga alle limitazioni della circolazione di cui ai precedenti punti:

1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
2. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
3. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
4. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
5. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
7. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
9. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
10. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
11. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art.60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
12. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
13. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o di autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
14. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
15. carri funebri e veicoli al seguito;

16. veicoli diretti alla revisione purchè muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
17. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
18. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultano intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
19. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri avente massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
20. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 e s.m.i.);
21. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n.474;

9 - che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;

10 - che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale.

11 - che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione.

RENDE NOTO CHE

- ◆ L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e s. m., che verrà applicata in conformità alla procedura (modalità di pagamento, ricorso ecc.) disciplinata dagli articoli 194 e ss del medesimo Codice della Strada;
- ◆ Non risponde della violazione alla presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.
- ◆ Chiunque - al fine di ottenere i contrassegni e/o i documenti atti a certificare/attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza - rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- ◆ Chiunque usi in modo improprio i contrassegni e/o le certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori degli orari e/o dei tempi previsti dal documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada;
- ◆ Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Euro 0/Pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo;
- ◆ Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la U.O. Qualità Ambientale/Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni Ambientali (Via Rosaspina n.21-

Tel.0541/704719) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia (giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);

♦ Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità;

♦ Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

A) che **l'U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini** provveda a rendere nota a tutti i cittadini la presente Ordinanza:

- attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione;
- attraverso l'organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;

B) che **il Settore Infrastrutture e Grande Viabilità del Comune di Rimini** provveda affinché sia apposta idonea segnaletica e provveda all'invio della presente Ordinanza a:

- * Direzione Polizia Municipale di Rimini
- * U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini
- * Prefettura di Rimini
- * Questura di Rimini
- * Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
- * Comando Guardia di Finanza di Rimini
- * Corpo Forestale dello Stato di Rimini
- * Regione Emilia Romagna
- * Provincia di Rimini
- * START Romagna

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi

